

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

**che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia**

[notificata con il numero C(2008) 1442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/502/CE <sup>(2)</sup> della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
- (2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
- (3) La decisione 2006/502/CE è stata modificata dalla decisione 2007/231/CE che ne ha prorogato per la prima volta la validità per un ulteriore anno sino all'11 maggio 2008.
- (4) Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e dei progressi realizzati per cercare una soluzione alternativa riguardo alla sicurezza dei bambini in rapporto agli accendini è opportuno prorogare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nella decisione 2006/502/CE, all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2009».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2008 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

*Per la Commissione*

Meglana KUNEVA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2007/231/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).